



***DGR n. 7545 del 18/12/2017***

«Attuazione L.R. 18/2014 «Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in particolare con figli minori», Implementazione interventi di sostegno abitativo per l'integrazione del canone di locazione».

***Decreto n. 7145 del 17 maggio 2018***

Approvazione dell'Avviso Pubblico per l'implementazione degli interventi di sostegno abitativo per l'integrazione del canone di locazione a favore di coniugi separati o divorziati, in particolare con figli minori.



## Finalità

Interventi di sostegno abitativo a favore dei coniugi separati o divorziati con figli minori, mediante l'erogazione di contributi per l'abbattimento del canone di locazione di alloggi a prezzi di mercato e per quelli a canone calmierato/concordato

## Destinatari

Coniugi separati o divorziati, in particolare con figli minori, di cui alla l.r. 18/2014

## Requisiti soggetti destinatari

- a) genitori separati o divorziati nonché genitori che hanno in atto un procedimento di separazione giudiziale in corso di perfezionamento;
- b) con figli nati o adottati nel corso del matrimonio;
- c) residenti in Lombardia da 5 anni;
- d) con ISEE in corso di validità inferiore o uguale a € 20.000,00; nel caso in cui il genitore sia rientrato nel nucleo familiare di origine si deroga alla verifica contestuale del requisito dell'ISEE che dovrà essere perfezionato entro i sei mesi successivi alla presentazione della domanda. Tutti gli altri requisiti devono essere soddisfatti;
- e) non hanno avuto sentenze passate in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al decreto – legge 23 febbraio 2009, n. 38, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale;
- f) intestatari di un contratto di locazione regolarmente registrato;
- g) possono essere anche assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di ALER o dei Comuni purché in possesso di contratto con canone a prezzo di mercato. Non possono invece accedere quei genitori che sono assegnatari dei citati alloggi ma con canone calmierato e concordato ovvero i beneficiari di contributi regionali per il recupero della morosità incolpevole.

## Beneficio a favore dei destinatari

Il contributo concesso, pari al 30% del canone di locazione annuo, non può essere superiore a:

- € 2.000,00 nel caso di canone calmierato/concordato
- € 3.000,00 nel caso di canone a prezzo di mercato

Il contributo è assegnato per un'annualità, ad eccezione del genitore separato o divorziato in condizione di grave marginalità

A favore dei **genitori separati/divorziati in condizione di grave marginalità sociale** può essere riconosciuto:

- il contributo può essere concesso per un biennio;
- un ulteriore contributo annuo fino a € 1.000,00, al fine di superare lo stato di difficoltà.

Per accedere all'ulteriore beneficio, il genitore in condizione di grave marginalità deve condividere con l'ATS un progetto personalizzato e sottoscrivere il patto di corresponsabilità.



## Avviso Pubblico

I soggetti destinatari possono presentare domanda on line sull'applicativo SiAge ([www.siage.regione.lombardia.it](http://www.siage.regione.lombardia.it)) dal 5 giugno 2018 al 30 giugno 2019.

Le domande vengono poi assegnate alle ATS dalla piattaforma informatica in base alla residenza anagrafica dei destinatari stessi.

# Istruttoria

Le ATS (Agenzia di Tutela alla Salute) attuano la misura mediante:

- la verifica dei requisiti di ammissione
- La validazione delle domande
- La valutazione delle situazioni in cui è necessario prevedere il progetto personalizzato

Il procedimento relativo alla valutazione e ammissione delle domande si conclude entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione completa prevista dalla domanda.

Le ATS, dopo aver valutato l'ammissibilità delle domande, stabiliscono il contributo da assegnare ai singoli richiedenti sulla base dell'agevolazione spettante.

## MODALITA' DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO

Il contributo viene erogato al richiedente dall'ATS con le seguenti modalità:

- una quota pari al 50% dell'ammontare concesso per il canone di locazione entro 30 giorni dall'approvazione della domande con documentazione completa;
- la rimanente quota a saldo, a seguito di autocertificazione della permanenza nell'abitazione.

Nel caso di genitori in condizione di grave marginalità:

- una quota pari al 50% corrisponde all'ammontare concesso per il canone di locazione relativo alla prima annualità sommato al contributo concesso per la realizzazione del progetto durante il primo anno. L'importo complessivo viene liquidato dalla ATS entro 30 giorni dall'approvazione della domanda con documentazione completa;
- la rimanente quota a saldo, a seguito di autocertificazione della permanenza nell'abitazione indicata dal contratto nonché di valutazione da parte degli Enti territoriali competenti dell'esito del progetto, viene liquidata dall'ATS entro il secondo anno di durata del beneficio.